AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, come modificato ed integrato dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Legge di Stabilità 2013", ed in particolare:

- l'articolo 110 che stabilisce i compiti attribuiti all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- l'articolo 47, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale;
- l'art.48, comma 3, lettera c) che dispone che i beni immobili sono "*trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione*", ponendo in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTO che con decreto n. 26/11 emesso in data 15/07/2011 dal Tribunale di Vibo Valentia nell'ambito del procedimento n. 37/2009 RGMP, parzialmente confermato con provvedimento n. 20/2014 e depositato in data 24/03/2014 emesso dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, divenuto definitivo in data 03/06/2015 a seguito di sentenza della Corte di cassazione, è stata disposta, in danno di RIPEPI PAOLO nato a Ricadi (VV) il 02/05/1965, la confisca, tra l'altro, del seguente bene:

Appezzamento di terreno di circa 500 mq con sovrastante manufatto smontabile identificato al fg 8 p.lla 450 M-bene-I-VV-314455 E 314456;

VISTA la trascrizione del provvedimento di confisca Rep. n. 26/11 disposta dal Tribunale di Vibo Valentia in favore dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato effettuata in data 01/09/2011 presso la competente Conservatoria dei RR.II. di Vibo Valentia Reg. Gen. n. 4999 Reg. Part. 3747;

VISTA la nota prot. 363 del 07/01/2016 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha chiesto ai possibili destinatari dei beni immobili, ai sensi dell'art. 48 comma 3 lettera c) del D.Lgs n. 159/2011 di manifestare il proprio interesse alla destinazione del cespite sopra individuato;

CONSIDERATO che con la stessa nota l'Agenzia Nazionale ha, altresì, chiesto alla competente Agenzia del Demanio di provvedere, al fine di soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, alle verifiche di cui all'art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009;

VISTA la Delibera n. 48 del 18/05/2016 acquisita da questa ANBSC con prot. n. 22497 del 19/05/2016, con cui il Comune di Ricadi (VV), ha manifestato l'interesse all'acquisizione del cespite, per destinarlo a finalità istituzionali;

VISTO l'art. 48, comma 3, lett. *c*) del Decreto legislativo n. 159/2011 ai sensi del quale l'Agenzia dispone la revoca del provvedimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi, se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni;

PRESO ATTO che nella riunione del 12 maggio 2016 il Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale ha deliberato all'unanimità di procedere alla destinazione del bene al Comune di Cropani (CZ);

DECRETA

Il bene confiscato in premessa indicato costituito da un ***Appezzamento di terreno di circa 500 mq con sovrastante manufatto smontabile identificato al fg 8 p.lla 450 M-bene-I-VV-314455 E 314456,*** è trasferito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al patrimonio indisponibile del Comune di Ricadi (VV) per destinarlo a finalità istituzionali.

Eventuali oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni anteriormente alla confisca sono estinti di diritto ai sensi dell'art. 1, comma 197, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha disciplinato compiutamente la tutela dei terzi titolari di diritto di credito nel caso di confisca di prevenzione non soggetta alle norme del D.Lgs. n. 159/2011.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica all'ente destinatario.

Reggio Calabria, data di protocollo

IL DIRETTORE
(Postiglione)